



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA

R.G. 666/2024

La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Seconda, in persona dei Magistrati:

Dott. Caterina Passarelli	Presidente
Dott. Martina Gasparini	Consigliere
Dott. Caterina Caniato	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

tra

VER. *Parte_1* C.F. *P.IVA_1*),

assistita e difesa dall'Avv. RIGHETTI ADOLFO GIUSEPPE del Foro di Verona

appellante

e

Controparte_1

Rappresentata da *Controparte_2* (C.F. *P.IVA_2*), assistita e difesa dall'Avv. RIVELLINI ANDREA del Foro di Genova

CP_3 (c.f. *P.IVA_3*)

assistito e difeso dall'avv. Amedeo Bufi del Foro di Verona

appellati

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.402/2024 pubblicata il 16 febbraio 2024

CONCLUSIONI:

per parte appellante:

Si ribadisce l'irritualità e tardività delle eccezioni e deduzioni di CP_3 [...] (già CP_4 contenute nella comparsa di costituzione in quanto nuove e mai proposte nel giudizio di primo grado.

Si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

Nel merito:

previo accertamento dei fatti esposti nella premessa dell'atto di citazione d'appello, riformare, revocare, annullare la sentenza del Tribunale di Verona n. 402 pubblicata il 16/02/24, nella parte in cui:

A) accoglie l'avversaria eccezione di incompetenza per cui afferma la competenza del collegio arbitrale, eccezione proposta da parte processuale non legittimata;

B) respinge la richiesta di CTU contabile;

C) respinge la domanda di condanna di CP_4 al pagamento della somma risultante in corso di causa;

D) condanna Ver.ma al pagamento delle spese di lite.

Conseguentemente condannare CP_4 ora CP_3 al pagamento e/o alla restituzione a Ver.ma della somma dalla stessa versata a CP_4 in forza dei contratti swap IRS n. 308850 e IRS n. P.IVA_4 risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia, secondo quanto esposto in premessa di atto di citazione d'appello, somma maggiorata di interessi ex art. 1284 penultimo comma c.c.;

- dichiararsi la tardività e irritualità delle deduzioni svolte da CP_3 già CP_4 nella comparsa di costituzione.
- escludere dal fascicolo d'ufficio di tutti i documenti prodotti in questa sede da CP_3 (già CP_4 in quanto trattasi di produzione tardiva;
- spese di entrambi i giudizi rifuse con distrazione a favore dell'avv. Adolfo Giuseppe Righetti quale antistatario.

In via istruttoria:

Ammettersi C.T.U. contabile per accertare le caratteristiche dei contratti swap sottoscritti da Ver.ma, la loro natura, nonché l'importo addebitato a Ver.ma per i contratti stessi, gli interessi bancari applicati da [...] CP_4 sulle relative somme.

Si chiede che venga disposta l'acquisizione in giudizio del fascicolo d'ufficio e di parte del procedimento civile n. 6458/21 R.G. Tribunale di Verona relativo alla causa di primo grado.

per parte appellata Controparte_1

Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis e previa ogni ritenuta declaratoria del caso, anche di inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'avversario atto di appello:

In via pregiudiziale e/o preliminare:

- Accertare e dichiarare la rinuncia e/o comunque la decadenza della appellante VER. Parte_1 a tutte le domande e/o eccezioni a suo tempo proposte nei confronti di Controparte_1 o di Controparte_2 [...] per come evidenziato sub par. "A" della comparsa di risposta della esponente;

- Accertare e dichiarare che VER. *Parte_1* non ha proposto impugnazione rispetto al capo della appellata sentenza Tribunale di Verona n. 402/2024 con cui è stata rigettata la richiesta di decurtazione, dal credito di [...] *CP_1* della somma di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00), pari ad asseriti versamenti dalla stessa effettuati al *Controparte_3* in pendenza dell'esecuzione Tribunale di Verona n. 736/2015 R.G.E., per come tutto dettagliato sub par. "B" della comparsa di risposta della esponente; per l'effetto, dichiarare essersi formato il giudicato su detto capo della sentenza;

- Accertare e dichiarare che *Controparte_1* è priva di legittimazione passiva rispetto alle eventuali domande che, alla luce di quanto esposto sub par. "A" e "D" della comparsa di risposta della appellata, si ritenesse siano state formulate nei di lei confronti da VER *Parte*

In via principale:

Rigettare l'appello proposto da VER. *Parte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto confermare la sentenza appellata nel presente giudizio, Tribunale di Verona n. 402/2024 (R.G. n. 6458/2021).

In ogni caso:

Con vittoria di spese ed onorari, comprensive del rimborso forfettario, di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria:

Rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate, poiché inammissibili e/o irrilevanti ai fini del decidere, per le ragioni rassegnate nella presente comparsa di risposta e costituzione.

Per parte appellata *CP_3* :

voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni contraria domanda, istanza o eccezione, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, così giudicare:

in via pregiudiziale e/o preliminare di rito:

- definirsi la causa illico et immediate, poiché le difese del CP_3 rappresentano l'esistenza di questioni pregiudiziali e/o preliminari assorbenti, da sole capaci di condurre a decisione definitiva; conseguentemente dichiararsi estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere e, comunque, per mancanza di interesse ad agire in capo alla VER. Pt_1

- accertarsi e dichiararsi che l'appellante non ha proposto impugnazione rispetto al capo della sentenza che ha rigettato la richiesta di decurtazione della somma di € 85.000,00= asseritamente versati da VER. Pt_1 al CP_3 nel corso dell'esecuzione n. 736/2015 R.E. avanti al tribunale di Verona;

in via principale e nel merito:

in ragione di quanto argomentato ed esposto nella comparsa di costituzione, rigettarsi l'appello proposto, siccome totalmente infondato in fatto ed in diritto e, in accoglimento della domanda ex art. 96 cpc, condannare VER. Pt_1 in persona del suo legale presentante pro tempore, al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, anche solo nei limiti di cui al 3 co della precitata norma;

in via gradata:

rigettarsi l'appello e per l'effetto confermare la sentenza del tribunale di Verona n. 402/2024 (R.G. N. 6058 /2021) del 16.02.2024;

in ogni caso:

condannarsi VER.^{Parte} alla rifusione delle spese e competenze del grado, con il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA.

In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili e, in particolare, alla CTU in quanto caratterizzata da una proposta di quesito palesemente generica e, in ogni caso, da un profilo meramente esplorativo e manifestamente tendente a sopprimere all'assenza di allegazioni ed oneri probatori indispensabili allo scrutinio del postulato.

Ragioni della Decisione

1.

Con atto notificato in data 30 luglio 2021 ai sensi dell'art.616 c.p.c. Ver. [...] Pt_1 introduceva la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare RGE n.736/2015, entro il termine stabilito dal GE con ordinanza 30.06.2021, a seguito dell'atto di precetto notificato da CP_3 [...] in data 28 settembre 2015 cui era subentrata, in data 11 marzo 2019, Controparte_1 (di seguito, CP_1 per mezzo della propria mandataria Controparte_2 ai sensi dell'art.111 c.p.c., quale cessionaria dei crediti di Contr).

A sostegno dell'opposizione, Ver.ma allegava di avere già versato molteplici acconti in data antecedente alla cessione del credito a CP_1 (7 giugno 2018) per complessivi €85.000,00 e chiedeva di scomputare tali somme da quanto eventualmente dovuto.

Ver.ma chiedeva, inoltre, di escludere dal credito della cessionaria CP_1 gli addebiti effettuati in esecuzione dei due contratti di swap da lei stipulati con Banca Popolare (IRS convertibile 24/02/02 n. 308850 e IRS range accamal 28/10/04 n. 37882), previo accertamento della nullità degli stessi. Dettagliava gli addebiti effettuati in esecuzione dei contratti di swap sui

conti correnti nn.043868, 52788 e 52872 dal 24/07/2003 al 29/01/2008 per complessivi €249.437,40. Chiedeva di escludere dal credito di CP_1 oltre agli importi addebitati – in quanto frutto di operazioni nulle – anche gli interessi moratori applicati sulle somme addebitate, per un importo complessivo per capitale e interessi stimato in €434.321,92.

In via alternativa, chiedeva di porre in compensazione, rispetto al proprio debito verso CP_1 il proprio credito verso Contr conseguente alla nullità dei contratti di swap.

In quanto ai profili di nullità dei contratti di swap, Ver.ma *in primis* allegava il difetto di rappresentanza di Parte_2 Presidente del Consiglio di amministrazione, in assenza di una delibera o di una delega da parte del Consiglio di Amministrazione, ritenuto che i contratti potessero qualificarsi come atti di straordinaria amministrazione di natura speculativa estranei all'oggetto sociale di Pt_3 Sosteneva l'opponente che i contratti avrebbero dovuto venire sottoscritti dal Consiglio di amministrazione composto da Parte_2 e Persona_1 e, a sostegno di questa tesi, chiedeva di applicare in via analogica i principi relativi alla Pubblica Amministrazione, secondo cui i derivati devono venire sottoscritti dal Controparte_5 e non dalla Giunta (Cass. SS.UU. 12.05.2020 n.8770). Ver.ma allegava inoltre i seguenti motivi di nullità intrinseci al contenuto del contratto:

- violazione del rapporto sinallagmatico tra le prestazioni, ritenendo del tutto irrealistica, in una valutazione ex ante, la previsione di andamento dei tassi in senso favorevole a Ver.ma;
- assenza di una concreta causa contrattuale ovvero cessione di *aliud pro alio*, in quanto la volontà di Ver.ma sarebbe stata quella di

- ottenere una funzione di copertura del rischio di aumento dei tassi, non una operazione speculativa;
- indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dei contratti, in quanto privi delle indicazioni necessarie per conoscere i rischi del prodotto ed in particolare privi di indicazione di parametri, criteri di calcolo, mark to market, commissioni ed ulteriori costi anche occulti per Ver.ma nonché privi di indicazione del “rischio limite” al raggiungimento del quale il sottoscrittore deve venire informato (ex art.28 terzo comma Reg.Consob 11522/98);
 - omissione della clausola di recesso, ex art.30 T.U.F., pur essendo i contratti stati sottoscritti presso la sede di Ver.ma fuori dai locali dell'emittente, e omissione della dichiarazione MIFID.
 - illiceità dei motivi.

Allegava inoltre, sotto il profilo soggettivo, una insufficiente tutela di Ver.ma in quanto operatore non professionale, sottolineando come [...]

Pt_2 fosse privo di titolo di studio specifico che gli consentisse di comprendere quanto stava sottoscrivendo, a fronte della controparte professionale CP_4 che fungeva contemporaneamente da venditore, intermediario e consulente.

Affermava la violazione, da parte del CP_4 dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale e delle norme deontologiche previste nel regolamento Consob 11522/98 (che impongono alle banche di commisurare le operazioni finanziarie alle esigenze dei clienti), in quanto avrebbe presentato il prodotto come una “assicurazione” per la variazione del tasso di interessi, in maniera quindi non conforme alla natura speculativa dell'operazione, non adeguata alle esigenze di Pt_3

Chiedeva, in conclusione, di accertare l'insussistenza del credito di CP_1 [...] ovvero, in subordine, di determinare la minor somma dovuta.

2.

CP_1 si costituiva in giudizio quale cessionaria dei due crediti fondati su altrettanti titoli costituiti rispettivamente da contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio dott.ssa Persona_2 del 2 maggio 2002 e da contratto di apertura ipotecaria in conto corrente stipulato il 29.03.2007. Tali crediti erano stati ceduti ai sensi della L n.130/1999 e dell'art.58 TUB, e della cessione si era dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2018.

CP_1 esponeva di essere intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare RGE 736/2015, per mezzo della propria mandataria [...]

Controparte_2 ai sensi dell'art.111 c.p.c. e chiedeva il rigetto dell'opposizione, affermando in principalità la propria estraneità ai contratti di swap, in quanto non compresi fra i crediti oggetto di cessione.

Eccepiva, in secondo luogo, l'inammissibilità della domanda relativa ai contratti di swap per violazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto quadro all'art.14 e, in via subordinata, chiedeva il rigetto dell'opposizione nel merito, in quanto infondata.

Veniva autorizzata a chiamare in causa Contr, che rimaneva contumace.

Ver.ma nella memoria ex art.183VI comma n.1 cpc estendeva a Contr la propria domanda di accertamento della nullità dei contratti di swap e la conseguente richiesta condanna alla restituzione delle somme addebitate in esecuzione degli stessi e degli interessi corrisposti.

3.

Il Tribunale di Verona con sentenza n.402/2024, in accoglimento dell'eccezione di arbitrato sollevata dall'opposta, ha dichiarato

l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del Collegio Arbitrale, come previsto all'art.14 dei contratti quadro di Swap stipulati il 22.04.2002, ritenendo **CP_1** legittimata a sollevare la questione in via di eccezione, in quanto convenuta in giudizio, ed ha rigettato la domanda di riduzione dell'importo del precetto per l'effetto del pagamento di acconti per €85.000,00, per difetto di prova. Infine, ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite.

4.

4.1.

Avverso l'indicata pronuncia VER. **Parte_1** ha interposto tempestivo appello, notificato in data 12 aprile 2024, affidato a sei motivi di gravame.

Col primo motivo contesta la decisione nella parte in cui accoglie l'eccezione di competenza riservata al Collegio Arbitrale, ritenendo che il giudice di primo grado abbia errato, nel ritenere **CP_1** legittimata a sollevare tale eccezione, pur essendo pacificamente estranea ai contratti di swap;

Col secondo motivo lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto la validità dei contratti di swap, ed in particolare la validità della clausola arbitrale, respingendo l'eccezione di carenza dei poteri di rappresentanza in capo al sottoscrittore, **Parte_2**

Col terzo motivo censura l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale, per non avere rilevato la nullità o annullabilità dei contratti di swap per tutti i motivi enunciati;

Col quarto motivo denuncia che il tribunale sia incorso in errore nel respingere la domanda di condanna di **Contr** al pagamento della somma di €434.321,92, in conseguenza della nullità dei contratti di swap;

Col quinto motivo chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non ha ammesso la consulenza contabile richiesta;

Col sesto motivo chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato Ver.ma alla rifusione delle spese legali.

4.2.

Si è costituita in giudizio l'appellata **CP_1** la quale:

In via pregiudiziale e/o preliminare chiede:

- Di ritenere rinunziate le domande originariamente proposte nei propri confronti, in quanto non più riproposte in appello;
- Di ritenere passato in giudicato il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di riduzione dell'importo del precetto per effetto del pagamento degli acconti di €85.000,00;
- Di dichiarare l'appello inammissibile in quanto redatto in violazione dei requisiti di chiarezza specificità e sintesi di cui all'art.342 c.p.c.;
- Di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di **CP_1** rispetto alle domande relative ai contratti di swap, eccezione già proposta in primo grado e assorbita per effetto della dichiarazione di incompetenza.
- Di dichiarare l'appello manifestamente infondato ex art.348-bis c.p.c. sia perché avrebbe sostanzialmente modificato le domande sia perché nelle conclusioni non avrebbe riformulato l'eccezione di nullità dei contratti di swap, presupposto della domanda di condanna e di confermare integralmente la sentenza appellata;

In via principale, ove la Corte ritenga sussistere la sua legittimazione passiva rispetto alle domande spiegate da Ver.ma relative ai contratti di swap, chiede venga confermata la sua legittimazione a potersi giovare del contenuto della clausola compromissoria e venga confermata la sentenza di primo grado.

Nel merito, chiede il rigetto della impugnazione in quanto infondata anche riguardo ai profili di nullità dei contratti di swap, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.

4.3.
Contr

, terza chiamata rimasta contumace in primo grado, si è costituita nel presente grado di appello proponendo le seguenti difese:

- In via preliminare eccepisce l'improponibilità della domanda relativa ai contratti di swap e l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di rinuncia all'azione da parte di Ver.ma contenuta nel contratto di transazione sottoscritto il 14.02.2014. La transazione, prodotta da Contr per la prima volta in appello sub doc.4, veniva stipulata con l'originario creditore Banco Popolare soc. Coop. e definiva il procedimento di opposizione all'esecuzione n.178/10 R.E. (instaurato prima di quello oggetto di causa) con espressa rinuncia, da parte di Ver.ma, alle contestazioni sollevate relativamente ai contratti di swap oggetto del presente giudizio "riconoscendo come corretto e legittimo il comportamento tenuto dal CP_4 in relazione a tutti i rapporti contrattuali nel tempo intervenuti".
- Chiede venga dichiarato il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha rigettato la richiesta di decurtazione della somma di €85.000 per asseriti acconti già versati, in quanto non oggetto di appello;
- In principalità chiede il rigetto dell'appello in quanto manifestamente infondato, la conferma della sentenza appellata e la condanna di parte appellante al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 c.p.c., oltre alla rifusione delle spese legali.

5.

5.1.

Con il primo motivo di gravame Ver.ma afferma che il Tribunale di Verona abbia errato nel ritenere che **CP_1** pur se estranea ai contratti di swap stipulati fra Ver.ma e **CP_4** fosse legittimata a far valere la clausola arbitrale in via di eccezione, in quanto convenuta nel giudizio di opposizione all'esecuzione.

Il motivo merita accoglimento e la sentenza di primo grado va riformata sul punto.

La clausola arbitrale inserita nei contratti di swap è del seguente tenore: *“Ogni contestazione o controversia tra le parti comunque derivante dal presente accordo e/o da ciascun contratto verrà deferita ad un Collegio di tre arbitri il quale la risolverà in via rituale, giudicando secondo diritto e procedendo ai sensi degli art.816 e segg. cod. proc. civ. (...). In ogni caso il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto (...).*

In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza e riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria quale rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica (Cassazione n.26696 del 24/11/2020).

CP_1 non era legittimata a far valere la clausola compromissoria nei confronti di Ver.ma, nemmeno in via di eccezione per essere convenuta in giudizio nella qualità di cessionaria del credito derivante dai contratti di swap, in quanto *“il cessionario di un credito nascente da un contratto nel*

quale sia inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto” (Cassazione, Ordinanza n. 29261 del 28/12/2011).

Secondo giurisprudenza consolidata di legittimità, la *legitimatio ad causam* delle parti di un procedimento arbitrale e la stessa *potestas iudicandi* degli arbitri presuppongono che le parti del giudizio siano le stesse che hanno stipulato il contratto e la clausola compromissoria (cfr. Cass. n.16127 del 14/06/2019, Cass. n. 21100 del 2014; Cass. n. 7941 del 2013; Cass. n. 995 del 2003). Non è, infatti, rimessa alla disponibilità delle parti la questione avente ad oggetto la *legitimatio ad causam* (diversamente dalla questione riguardante la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, la quale attiene al merito della lite).

Si rileva deve ritenersi provata, in applicazione dell’art.115 c.p.c., l’estraneità di CP_1 ai contratti di swap in quanto Ver.ma non ha espressamente contestato i fatti eccepiti da CP_1 ed anzi, sin dalla memoria ex art.183 VI comma n.1, ha aderito alla sua prospettazione nei seguenti termini: “Controparte afferma di non aver acquisito da CP_3 [...] quale cessionaria, i crediti relativi ai conti correnti n. 43868, 52788 e 52872. Quindi è estranea al *thema decidendum*”.

La questione relativa alla clausola arbitrale è attualmente priva di rilievo pratico per quanto concerne i rapporti fra Ver.ma e CP_1 in quanto Ver.ma non ha riproposto nei confronti di CP_1 la domanda di condanna alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione dei contratti di swap né ha impugnato la sentenza di primo grado sul punto.

Per quanto concerne i rapporti fra Ver.ma e *Contr*, invece, l'eccezione di arbitrato deve ritenersi tardivamente sollevata da quest'ultima in grado di appello. L'eccezione di arbitrato costituisce un'eccezione propria e in senso stretto, avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito (Cassazione, Ordinanza n. 16071 del 10/06/2024).

La tardività dell'eccezione è ritualmente eccepita da Ver.Ma nella memoria depositata in data 8 ottobre 2024.

Pertanto, questa Corte deve entrare nel merito delle questioni di nullità relative ai contratti di Swap sollevate da *Pt_3*

5.2.

Contr costituendosi in appello produce contratto di transazione stipulato da Ver.ma con il Banco Popolare soc.Coop. in data 14 febbraio 2014, nel quale Ver.ma aveva rinunciato all'azione volta a far valere la nullità dei due contratti di swap conclusi con il Banco Popolare soc. coop nel 2002 e nel 2004 ed alle conseguenti pretese economiche.

Contr eccepisce che, a seguito di tale rinuncia, sia conseguita l'estinzione dell'azione e sia venuto meno il diritto sostanziale sottostante, con conseguente preclusione di ogni attività giurisdizionale in merito a detti contratti di swap.

Eccepisce conseguentemente l'improponibilità, l'improcedibilità e l'estinzione del giudizio per difetto di interesse ad agire in conseguenza della cessata materia del contendere.

Ver.ma, a sua volta, eccepisce la tardività dell'eccezione proposta da *Contr*, in quanto introdotta per la prima volta in sede di appello in violazione dell'art.345 c.p.c., e chiede venga dichiarata inammissibile la produzione

della documentazione allegata a prova dei fatti a suo fondamento, quale il contratto di transazione, in quanto non prodotta in primo grado.

Sottolinea come le difese di ^{Contr} e la relativa produzione documentale siano riferite a circostanze che la parte avrebbe ben potuto dedurre costituendosi in primo grado, in quanto occorre in data antecedente alla proposizione del giudizio di opposizione.

L'eccezione, pur se rilevabile d'ufficio, è inammissibile in quanto fondata su fatti costitutivi non allegati dalle parti in primo grado e su materiale probatorio non prodotto in primo grado.

Ammettere in appello l'allegazione o la rilevazione ufficiosa di nuove eccezioni in senso lato, secondo quanto consente l'art. 345, secondo comma, c.p.c. non significa anche ammettere nuove prove, anche documentali, ancorché dirette a provare i fatti allegati ad oggetto di dette eccezioni. La prova delle eccezioni in senso lato non può dunque essere fornita, per la prima volta in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU (Cass. 1 febbraio 2023, n. 2963, Cass. 23 febbraio 2024, n. 4867, Cass. 8 gennaio 2025 n. 416).

5.3.

Il secondo, terzo e quarto motivo di appello possono venire esaminati congiuntamente, in quanto tutti relativi ad eccezioni di nullità o annullabilità dei contratti di swap, sotto diversi profili:

5.3.1)

In quanto ai profili di nullità dei contratti di swap, Ver.ma in primis allega il difetto di rappresentanza di *Parte_2* Presidente del Consiglio di amministrazione, all'epoca composto da due consiglieri (*Parte_2* e *Persona_1*). Sostiene l'appellante che "amministratore" di Ver. [...] *Pt_1* all'epoca della stipulazione dei contratti di swap, fosse il Consiglio di Amministrazione della società e che pertanto fosse necessaria, ai fini della valida stipula di un contratto di straordinaria amministrazione (come sono i contratti di Swap oggetto di causa), la delibera del Consiglio di amministrazione e non fosse sufficiente una mera sottoscrizione da parte del legale rappresentante.

Il motivo non merita accoglimento.

Il contratto è stato sottoscritto dal sig. *Parte_2* il quale, come risulta dalla visura storica prodotta, all'epoca della sottoscrizione oltre ad essere il Presidente del Consiglio di amministrazione aveva i poteri di legale rappresentanza e di firma della società opponente.

La società Ver.ma è stata costituita nel 1967 e dalla visura storica prodotta risulta che il Consiglio di Amministrazione fosse composto sin dal 1983 da *Parte_2* quale Presidente e da *Persona_1* quale vice presidente e che in data 5 giugno 2001 fossero attribuiti a [...] *Pt_2* poteri di firma e di legale rappresentanza della società, confermati il 21 maggio 2004.

Le limitazioni statutarie, quand'anche provate, non si riverberano automaticamente sul contratto sottoscritto dal rappresentante della società e sono loro opponibili ai terzi unicamente nel concorso degli altri presupposti

indicati dall'art.2384 c.c., in particolare ove la società provi che i terzi abbiano agito intenzionalmente a loro danno.

Le limitazioni statutarie non sono provate in quanto non è prodotto lo Statuto vigente all'epoca delle sottoscrizioni. Il testo riportato nella visura prodotta risale al 2009 e prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione abbia il potere di rappresentare la società. Quand'anche si potesse ritenere necessaria, per statuto, una delibera del Consiglio di Amministrazione, tali limitazioni – cui avrebbe dato causa la stessa parte che le invoca - non potrebbero comunque riverberarsi sulla validità della clausola compromissoria in quanto difetta la prova dei presupposti di cui all'art.2384 c.c.

5.3.2)

Ver.ma deduce la nullità dei due contratti di swap stipulati con [...] *Controparte_6* ai sensi dell'art.1346 c.c., per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, affermando che gli stessi fossero privi di indicazioni relative a parametri ritenuti essenziali alla stessa struttura del contratto. In particolare, contesta la mancata indicazione di criteri di calcolo, mark to market, commissioni ed ulteriori costi per Ver.ma inclusi “costi occulti” e di ogni altra notizia utile e soprattutto necessaria per consentire a Ver.ma di conoscere esattamente il prodotto che intendeva acquistare.

Contr nella comparsa di risposta eccepisce in primo luogo che sia prodotto solo il primo dei due contratti di swap (n. 308850).

L'eccezione è fondata in quanto Ver.ma in primo grado produceva:

- sub doc. n.1: lettera 22 aprile 2002 da *Controparte_6* a Ver.ma avente ad oggetto “conferma interest rate swap – ns rif-

308850”, data iniziale 24.4.2002 e finale 24.4.2007 , copia restituita firmata da Pt_3

- sub doc.n.2 prima pagina del contratto 26.10.2004 – interest rate swap range accrual swap . rif. 37882 data iniziale 28.10.2004 e Data finale 28.10.2008, con indicazione di clausole, senza tuttavia sottoscrizione né della Banca (da cui proveniva) né di Ver.ma .

Parte Ver.ma negli scritti successivi ignora la contestazione circa il difetto di produzione documentale sollevata da Contr e nella memoria di replica per la prima volta chiede: *“Nella denegata ipotesi in cui il Collegio ritenesse non completa la produzione del testo del contratto SWAP 37882 si chiede che l’Ill.mo Giudice adito voglia concedere termine per l’integrazione delle pagine mancanti”*.

La richiesta di termine per produrre il documento non può essere accolta, in quanto in contrasto con il divieto stabilito all’art.345, terzo comma, in assenza di prova dell’impossibilità di produrlo nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte.

L’esame si dovrà pertanto limitare al contratto di swap prodotto, n.308850. L’appello risulta inammissibile per la genericità delle doglianze. L’appellante in particolare riguardo al CP_7 non ha fornito nell’atto di appello concreti elementi di fatto sui quali fondare le richieste valutazioni, e a riportarsi a principi giurisprudenziali. Né può supplire a tale mancanza la richiesta Consulenza d’ufficio.

5.3.3)

L’appellante allega inoltre, sotto il profilo soggettivo, una insufficiente tutela di Ver.ma in quanto operatore non professionale. Afferma che Parte_2 fosse privo di titolo di studio specifico che gli consentisse

di comprendere quanto stava sottoscrivendo, a fronte della controparte professionale **CP_4** che fungeva contemporaneamente da venditore, intermediario e consulente.

L'art.31 del Regolamento Consob intermediari finanziari, secondo comma, stabilisce che *per operatori qualificati si intendono (...) le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.*

Ver.ma all'epoca della sottoscrizione dei contratti di swap aveva un capitale sociale di circa €500.000, il sig. **Pt_2** era presidente del Consiglio di amministrazione sin dagli anni '80 e all'oggetto sociale era prevista la possibilità di compiere, per il raggiungimento degli scopi della società, *"...tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili e necessarie all'organo amministrativo"*.

La censura pertanto non merita accoglimento.

5.3.4)

L'appellante afferma che i contratti swap dovessero avere per Ver.ma funzioni di copertura delle altre esposizioni di Ver.ma verso **[...]** **CP_4** – in particolare, del rischio di un aumento dei tassi sui finanziamenti ricevuti – e che la **CP_6** abbia presentato i contratti come volti ad assolvere tale funzione.

Chiede pertanto che venga riconosciuta la ricorrenza di una ipotesi di *aliud pro alio* avendo per contro i contratti di swap sottoscritti da Ver.ma natura speculativa.

La funzione di copertura è tuttavia contestata da ^{Contr} la quale nella comparsa di risposta in appello ^{Contr} ha definito “indimostrata” tale affermata volontà di Ver.ma e ha contestato possa ritenersi integrata una ipotesi di *aliud pro alio*, in mancanza di prova di un’asserita pretesa di copertura dei rapporti in essere tra le parti.

Ver.ma non ha assolto all’onere probatorio, a suo carico, di provare la propria volontà di sottoscrivere un contratto con mera funzione di copertura dai rischi di aumento dei tassi sui finanziamenti. La non contestazione da parte di ^{CP_1} è irrilevante, data la sua estraneità ai contratti.

Del resto, come sottolineato da ^{Contr}, manca la contestualità fra i contratti di mutuo e finanziamento da una parte e i contratti di swap dall’altra, essendo diverse le date di stipula, i nozionali e le scadenze.

5.3.5)

Ver.ma chiede di accertare la violazione, da parte di ^{CP_4} degli obblighi di correttezza e diligenza e delle norme deontologiche ed in particolare dell’obbligo di commisurare le operazioni finanziarie alle esigenze dei clienti, assicurando l’adeguatezza del prodotto offerto, come stabilito tra l’altro dal Regolamento Consob 11522/98 del TUF art. 6.

In questo contesto, Ver.ma ha allegato l’assenza di indicazioni, da parte della banca, di un rischio limite (la cui determinazione è prevista a pena di nullità dal Reg. Consob 11522 del 1998), che costituisce la base di calcolo per la soglia del 50% della perdita al cui raggiungimento il sottoscrittore deve essere informato ex art 28 terzo comma Reg. Consob 11522 del 1998.

Secondo ^{Contr}, il rischio limite era posto al 50% del nozionale (importo assunto come base di calcolo per l'adempimento degli obblighi associati ai contratti di swap) quindi al 50% di €1.500.000,00.

La doglianza è inammissibile non essendo accompagnata dalla descrizione o allegazione specifica del comportamento addebitato alla banca.

5.3.6)

Parte appellante sostiene che i contratti di swap siano invalidi in quanto privi di un rapporto sinallagmatico e di una alea bilaterale, in quanto volti a beneficio della sola ^{CP_8}

[...] a, richiamandosi alla perizia di parte prodotta in primo grado, afferma che la struttura dei contratti di swap sottoscritti prevedesse vantaggi per il solo ^{CP_4} e che, in una valutazione ex ante, sarebbe stata del tutto irrealistica la previsione di un andamento dei tassi in senso favorevole all'investitore.

Di conseguenza, Ver.ma sostiene la nullità dei contratti per assenza di una “alea bilaterale”, elemento essenziale della causa contrattuale. Sostiene, inoltre, che sia mancata la causa in concreto del contratto, intesa come funzione di copertura del rischio di aumento dei tassi, ribadendo che la volontà di Ver.ma nel sottoscrivere i contratti di swap fosse quella di ottenere la copertura del rischio costituito dalla variabilità dei tassi di interesse sui finanziamenti mentre i prodotti offerti avrebbero mera funzione speculativa, che sarebbe stata sconosciuta a ^{Pt_3}

Il rilievo è inammissibile in quanto solo genericamente enunciato.

5.4.

Parte appellante richiede di disporre in grado di appello la consulenza contabile già richiesta in primo grado ed afferma che il primo giudice abbia

errato nel non esperirla, in quanto strumento necessario ai fini di conoscere le caratteristiche dei contratti swap sottoscritti da Ver.ma ed in particolare ai fini di chiarire se avessero natura di copertura oppure invece speculativa e se avessero tutte le condizioni necessarie per determinare il costo effettivo per il sottoscrittore Pt_3

Parte appellante afferma che tale risultato potrebbe essere conseguito dal CTU anche acquisendo ulteriori documenti (Cassazione 20/03/2024 n. 7417), alla luce della mancata produzione, da parte dell'appellata Contr, di idonea documentazione attestante la funzione di copertura.

La richiesta è inammissibile in quanto non sufficientemente supportata dal materiale probatorio agli atti.

6.

L'impugnazione parziale della sentenza implica acquiescenza alle parti non impugnate. Di conseguenza, poiché Ver.ma non ha proposto appello in relazione al capo della sentenza che ha rigettato la domanda di accertamento dell'intervenuto versamento di acconti per €85.000,00, su tale capo della sentenza si è formato il giudicato (art.329, secondo comma, c.p.c.). Deve escludersi ricorra, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art.336 c.p.c., essendo il capo della sentenza relativo alla somma di €85.000,00 indipendente rispetto alla parte riformata.

7.

Ne consegue che, sia pure per la diversa motivazione sopra espressa, la sentenza impugnata deve essere confermata.

Le spese legali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (scaglione da €260.001,00 a €520.000,00) per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.

Quanto alla domanda di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. proposta dalla sola *Contr*, detta domanda va rigettata in quanto, non potendosi tenere conto della transazione raggiunta con Ver.Ma, manca la prova di scopi abusivi

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da VER. *Parte_1* con atto di citazione notificato il 12 aprile 2024 nei confronti di *Controparte_1* rappresentata dalla mandataria *Controparte_2*, e di *CP_3* avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 402/2024 pubblicata il 16.02.2024 così provvede, in parziale riforma:

- I. Rigetta l'appello;
- II. Condanna Ver. *Parte_1* a rifondere a favore di *Controparte_1* le spese legali del grado di appello, liquidate in €14.239,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali e oltre a i.v.a. e c.p.a. qualora dovute come per legge;
- III. Condanna Ver. *Parte_1* a rifondere a favore di *Controparte_3* le spese legali del giudizio di appello liquidate in €14.239,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, e oltre a i.v.a. e c.p.a. qualora dovute come per legge;
- IV. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data 17 giugno 2025.

Il Consigliere Estensore
Caterina Caniato

Il Presidente
Caterina Passarelli